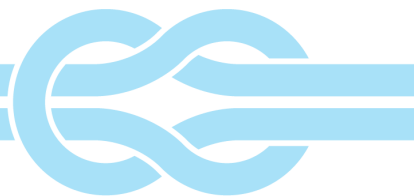


**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo n.
231/2001**

*Parte Speciale “Sez.U”
Reati tributari (articolo 25-
quinqüesdecies del Decreto)*



1. Funzioni e obiettivi della Parte Speciale

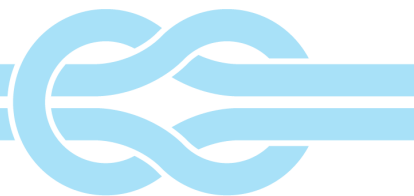
La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- evidenziare ai Destinatari del Modello le condotte che potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti del Consorzio PSL, delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai Destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Sez. U di Parte Speciale.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di regole, oggetto di costante aggiornamento e monitoraggio, che non possa essere aggirato se non fraudolentemente, venendo così in rilievo, in tale ultima ipotesi, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del Decreto.

La presente Parte Speciale esamina nel dettaglio i Reati tributari di cui all' articolo 25-quinquiesdecies del Decreto, esemplificando le condotte che potrebbero integrarli in considerazione delle attività svolte dal Consorzio PSL.

La preventiva attività di “*Risk Assessment*” ha evidenziato un **rischio** per tali tipologie di reati in relazione allo svolgimento dell'attività del Consorzio.



2. Reati tributari: le fattispecie

Premessa

L'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i Reati tributari. La normativa di riferimento, in cui sono disciplinate le varie fattispecie, è il D.Lgs. n. 74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) che è appunto richiamato al comma 1 dell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

Nell'ambito del riordino della materia tributaria le disposizioni del D.Lgs. n. 74 del 2000 saranno abrogate dal D.Lgs. n. 173 del 2024 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali) con decorrenza dall'1.01.2026.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 comma 1 e comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000)

Il comma 1 della disposizione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il comma 2-bis prevede un'attenuante nel caso in cui l'indicazione degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad € 100.000,00.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000)

La condotta si configura quando una società utilizza documenti falsi al fine di procurarsi costi fittizi e quindi conseguire ingannevolmente un risparmio d'imposta.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 comma 1 e comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000)

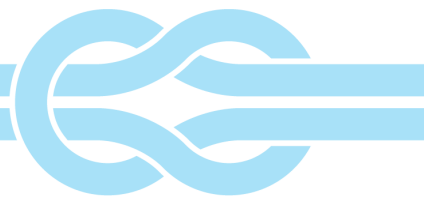
Il primo comma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il comma 2-bis introduce un'attenuante se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

Dichiarazione infedele (art. 4. del D.Lgs. n. 74 del 2000)

E' punita la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;



b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Il comma 1-bis dell'articolo 4 precisa che ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

L'ultimo comma dell'articolo, 1-ter, stabilisce che, fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (Art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000)

Punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000)

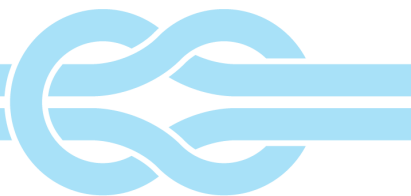
E' punita la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (Art. 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000)

Il primo comma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Il secondo comma punisce invece chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000)



E' punita la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. E' prevista un'aggravante se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

E' altresì punita la condotta di chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. E' prevista un'aggravante se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila.

Le fattispecie di cui all'art. 4, 5 e 10-quater sono state introdotte fra i reati presupposto dal Decreto Legislativo n. 75 del 14/07/2020, che ha recepito la Direttiva europea n. 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF, acronimo di Protezione Interessi Finanziari) relativa alla *"lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale"*. Nello specifico **il comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto** precisa che:

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".*

3. Attività a rischio, misure di prevenzione e divieti specifici

➤ Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

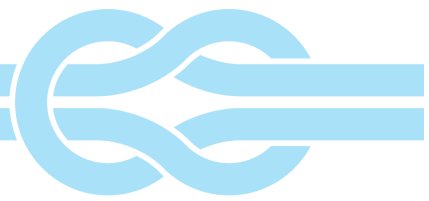
Attività a rischio:

L'esame delle fattispecie, in rapporto a quella che è l'attività del Consorzio PSL, conferma l'esistenza di un rischio medio per l'integrazione delle condotte dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

Gli eventuali rischi sono ravvisabili nelle seguenti attività:

Gestione finanziaria

- Movimentazione di denaro, pagamenti e trasferimenti.



- Operazioni finanziarie con soggetti terzi.

Gestione amministrativa, contabile e consortile

- Predisposizione di dichiarazioni fiscali.
- Redazione e gestione di documenti contabili e fiscali.

Rapporti con clienti e fornitori

- Gestione di transazioni economiche con controparti.
- Verifica della regolarità dei fornitori e dei clienti.
- Accettazione di pagamenti o compensi non tracciabili.

Elaborazione dati

- Rischio di divulgazione o trattazione di dati falsi o fuorvianti.

Misure di prevenzione:

Per la Gestione finanziaria:

- **Tracciabilità delle transazioni:**
 - Obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per tutte le operazioni (es. bonifici bancari, carte aziendali).
 - Divieto di utilizzare contanti oltre i limiti previsti dalla legge.
- **Controlli periodici:**
 - Verifica costante delle operazioni finanziarie per identificare eventuali anomalie;
 - Attività di controllo del Revisore Legale.

Per la Gestione amministrativa, contabile e societaria:

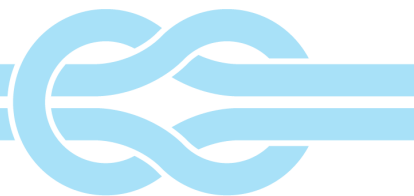
- **Controllo dei documenti contabili e fiscali:**
 - Revisione dei documenti redatti per garantire la conformità alle normative, anche tramite supporto di un professionista esterno, debitamente autorizzato.

Per il Rapporto con clienti e fornitori:

- **Monitoraggio dei fornitori e delle controparti:**
 - Verifica della regolarità fiscale e della solidità finanziaria delle controparti.
 - Clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative fiscali e tributarie.

Per l'Elaborazione dati:

- **Revisione dei contenuti:**
 - Verifica preventiva di report o analisi.
 - Supervisione da parte di un Responsabile o di un professionista esterno, debitamente autorizzato, per garantire la correttezza delle informazioni.



○

Divieti specifici:

Il Consorzio stabilisce i seguenti divieti per prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dall'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto:

1. Divieto di effettuare operazioni non tracciabili:
 - Tutte le operazioni economiche e finanziarie devono essere effettuate con strumenti tracciabili e registrate correttamente.
2. Divieto di accettare o trasferire fondi di dubbia provenienza.
3. Divieto di emettere o ricevere fatture per operazioni inesistenti.
4. Divieto di occultare o distruggere documenti contabili.

4. Principi generali da osservare

➤ Legalità e trasparenza

- Ogni attività aziendale, inclusi i rapporti con l'autorità giudiziaria, deve essere ispirata dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne (in particolare ISO 9001, Modello 231 e Codice etico).

➤ Diligenza e responsabilità

- Tutti i dipendenti, collaboratori e dirigenti devono agire con diligenza e responsabilità nello svolgimento delle loro mansioni, evitando comportamenti che possano esporre il Consorzio a rischi di violazioni normative e all'integrazione delle condotte di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

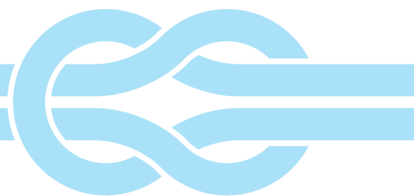
➤ Riservatezza e protezione dei dati

- I dati sensibili e riservati devono essere trattati in modo conforme alla normativa vigente (es. GDPR) e alle politiche aziendali, evitando accessi non autorizzati o divulgazioni indebite.

5. Aree sensibili nell'attività del Consorzio PSL

Di seguito un'analisi di rilevanza (sensibilità) delle singole Aree del Consorzio PSL rispetto ai reati presupposto di cui alla presente Sezione U.

AREA DI COMPETENZA	DENOMINAZIONE AREA NEL "SISTEMA 231"	SENSIBILITA' DELL'AREA
DIREZIONE GENERALE	A1	



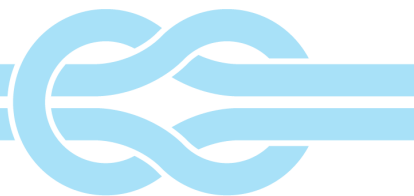
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RSPP) → Soggetto esterno	A2	
RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (Compliance)	A3	
RESPONSABILE GARE/TENDER - RESPONSABILE ACQUISTI	A4	
RESPONSABILE DIREZIONE OPERATIVA	A5	
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E HR	A6	
RESPONSABILE COMMERCIALE E MARKETING → Soggetto esterno	A7	

Legenda:

	Molto sensibile (Rischio elevato)
	Abbastanza sensibile (Rischio medio)
	Poco sensibile (Rischio basso)

6. Presidi e procedure specifiche per attività a rischio

ATTIVITÀ A RISCHIO	PRESIDI E PROCEDURE
Gestione finanziaria, amministrativa, contabile e consortile (per reati ex art. 25-quinquiesdecies)	Tracciabilità delle operazioni: Riduzione al minimo dell'uso del contante ed utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Procedura di emissione e archiviazione dei documenti contabili Riduzione del rischio di non corretta gestione del processo di fatturazione tramite l'utilizzo di gestionali ad hoc.



	• Eventuale supporto di professionisti esterni, debitamente autorizzati, in fase di predisposizione, redazione, invio dichiarazioni. Riduzione del rischio di commissione di errori o di omissioni di atti dovuti e migliore gestione del processo di elaborazione dati. • Due diligence su clienti e fornitori Riduzione del rischio di coinvolgimento in operazioni non trasparenti.
--	--

7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di assicurare il rispetto del Modello 231 e di prevenire il verificarsi di condotte idonee ad integrare i reati presupposto di cui alla presente Sezione U, l'Organismo di Vigilanza del Consorzio PSL è tenuto a:

- Verificare periodicamente - con il supporto di tutte le aree dell'azienda – la corretta applicazione ed il rispetto dei Protocolli e delle Procedure aziendali con particolare riferimento ai Sistemi di Gestione ISO e al Modello 231, anche al fine di suggerirne eventuali modifiche e/o integrazioni;
- Verificare periodicamente l'idoneità e l'attuazione del Codice etico aziendale e dei principi in esso contenuti;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche e/o obbligatorie provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Responsabile di area ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, anche ai sensi della disciplina del *Whistleblowing* di cui alla Direttiva UE 1937/2019, recepita con D.Lgs. 24/2023;
- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali anche in relazione ai flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- Pianificare audit periodici con i Responsabili delle diverse aree aziendali, con particolare riferimento all'Area Amministrativa, funzione a più alto rischio rispetto ai reati oggetto di esame.
- Vigilare sull'efficacia e l'adeguatezza del Modello e proporre eventuali modifiche e/o aggiornamenti;
- Svolgere una regolare attività di reporting nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Legale del Consorzio.